

DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE  
LA DIRETTRICE  
KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2018	755076
DEL	/	/	/

Ai Direttori generali delle Aziende USL  
Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie  
Ai Direttori di Distretto

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 13

**OGGETTO: Trasporti per trattamento emodialitico dal domicilio del paziente al centro di trattamento**

In allegato alla presente si trasmette il documento "Linee Guida sui trasporti per trattamento emodialitico dal domicilio del paziente al centro di trattamento".

Le indicazioni ivi contenute sono tese a garantire omogeneità ed equità e si configurano come criteri applicativi regionali di quanto stabilito dall'art. 55 del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

La Regione Emilia – Romagna **garantisce** a tutti i pazienti in malattia renale cronica che usufruiscono della terapia sostitutiva (dialisi) presso un centro per il servizio dialisi:

1. la presa in carico del malato che inizia la dialisi con rimborso delle spese dal domicilio al centro dialisi;
2. la possibilità di fruire del trasporto da e per il centro dialisi attraverso le convenzioni tra le Aziende USL e i fornitori di questo servizio, selezionati sulla base delle caratteristiche idonee al trasporto sanitario. A tal proposito si precisa che i criteri di adeguatezza e qualità del Servizio devono essere fissati sulla base della valutazione che localmente le Aziende AUSL effettueranno (es. caratteristiche del mezzo, tempi di realizzazione del servizio, possibilità di trasporto plurimo, ecc.);
3. la certificazione delle condizioni del paziente (se è in grado o meno di utilizzare il trasporto per conto proprio o dovrà avvalersi di terzi) da parte del medico nefrologo. Lo stesso medico valuterà l'eventuale necessità dell'accompagnatore (parente o altro) nel caso il trasporto sia effettuato con mezzo proprio;
4. l'individuazione in ogni Azienda USL di un referente locale che si occupa di risolvere le criticità che dovessero, eventualmente, presentarsi;

5. il coordinamento del trasporto dialisi da parte della Centrale Operativa Trasporti dell'Azienda USL di prima competenza;
6. **la gratuità del servizio di trasporto.** I fornitori non potranno chiedere integrazioni di costi al cittadino;
7. il rimborso del trasporto del paziente effettuato con mezzo proprio direttamente attraverso il Servizio Sanitario, sulla base della certificazione delle dialisi effettuate che il centro dialisi invia mensilmente direttamente al Servizio Sanitario, **anche eventualmente per le spese del viaggio A/R, o di 2 viaggi A/R se accompagnato su indicazione del medico nefrologo.** Le tariffe per il rimborso vengono aggiornate periodicamente sulla base del 1/5 del costo della benzina;
8. il monitoraggio a livello locale della qualità del servizio, in collaborazione con gli utenti o con le associazioni che li rappresentano, al fine di verificare che la qualità effettiva del trasporto sia corrispondente a quanto sottoscritto, sia mediante verifiche a campione in itinere, sia mediante la somministrazione di questionari di "customer care";
9. la predisposizione a livello regionale di modalità per la verifica periodica dell'adeguatezza e dell'andamento del servizio con le associazioni rappresentative dei malati nefropatici in terapia sostitutiva;
10. la redazione a livello regionale di un rapporto annuale sull'andamento del servizio, comprensivo della verifica sistematica del grado di informazione e di soddisfazione degli utenti.

Le SS.LL. sono invitate a dare applicazione ai contenuti della presente circolare e del suo allegato e darne la più ampia diffusione alle diverse articolazioni aziendali interessate.

Cordiali saluti.

  
Kyriakoula Petropoulacos

Allegato 1 – Linee Guida sui trasporti per trattamento emodialitico dal domicilio del paziente al centro di trattamento

## Allegato 1

# Linee Guida sui trasporti per trattamento emodialitico dal domicilio del paziente al centro di trattamento

Le seguenti Linee guida, definite in accordo con la associazione ANED presente sul territorio regionale, fissano le condizioni per la realizzazione sul territorio regionale del trasporto per trattamento dialitico del paziente nefropatico cronico dal domicilio al centro dialisi, avendo a riferimento:

- Il D.P.C.M. del 17 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1. comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla G. U. n. 65 del 18 marzo, cosiddetti nuovi LEA, che all'art. 55 dispone che Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni.
- La D.G.R. n. 365 del 27/03/2017, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione del suddetto DPCM, non ha deliberato "altre provvidenze" in questo settore; la Regione ha invece fornito nel tempo indicazioni di massima, attraverso note aventi carattere non vincolante, che trovavano il loro limite di applicazione nelle eventuali risorse disponibili nei bilanci aziendali, confermando pertanto l'adesione e l'attuazione di quanto previsto dal DPCM all'art. 55 quale livello essenziale di assistenza previsto dal SSR.
- La D.G.R. 111/2011, "Rimborso per prestazioni dialitiche usufruite da cittadini residenti in Emilia Romagna che soggiornino temporaneamente all'estero presso paesi non facenti parte dell'Unione Europea o con cui l'Italia non ha stipulato accordi o convenzioni o che viaggino in crociera."
- La D.G.R. 2230/2016 "Definizione e linee guida in materia di accompagnamento sociale."

## **A. RIMBORSO DELLE SPESE PER DIALIZZATI CHE UTILIZZANO IL MEZZO PROPRIO**

La Delibera di Giunta Regionale n. 106/86 stabilisce, per i pazienti che si recano presso i centri dialisi con mezzi propri che ne hanno il diritto, il rimborso dei costi sostenuti nella misura pari al valore di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro. Nel merito si rimborsa un solo un viaggio di andata e ritorno per seduta.

**Qualora il paziente, sempre su certificazione del medico nefrologo, debba essere accompagnato per effettuare la dialisi da un parente o da un caregiver gli sono rimborsate le spese di 2 viaggi A/R sempre nella misura pari al valore di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro**

A tal proposito qualora i cittadini scelgano di effettuare emodialisi in modo ricorrente e continuativo in centri collocati in AUSL limitrofe a quella di residenza, possono richiedere il rimborso chilometrico per le spese sostenute per il trasporto fino alla concorrenza del numero massimo di chilometri di percorrenza dalla propria residenza al centro dialisi più vicino, indipendentemente dal fatto che il centro dialisi sia situato nel territorio della propria AUSL di residenza o di altre AUSL. Inoltre, nel caso in cui il paziente sia domiciliato in un luogo diverso dalla propria residenza il costo del trasporto sarà calcolato sul kilometraggio tra il domicilio del paziente e l'azienda in cui il soggetto effettua la dialisi

## **B. TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA E/O ALTRI MEZZI SANITARI**

Per quanto concerne i pazienti che si sottopongono a trattamento emodialitico che non sono in condizioni di autosufficienza, e non sono trasportabili con altri mezzi, l'AUSL, si fa carico dell'organizzazione e dell'effettuazione del trasporto attraverso idonei mezzi sanitari. La presa in carico del paziente dializzato che, per ragioni cliniche, necessita di essere trasportato con mezzi sanitari (ambulanza o mezzo attrezzato) avviene attraverso il seguente iter:

1. su apposita modulistica aziendale il centro dialisi effettua la valutazione del paziente;
2. in tale modulistica si stabilisce il tipo di mezzo idoneo al trasporto del paziente (l'ambulanza di norma solo per pazienti barellati);
3. il centro dialisi contatta la Centrale operativa Trasporti per l'organizzazione del trasporto;
4. la Centrale operativa Trasporti attribuisce il trasporto ciclico attraverso un criterio di priorità territoriale in una logica di massima efficienza di utilizzo dei mezzi;
5. il centro dialisi dà tempestiva notizia alla Centrale operativa Trasporti di eventuali sospensioni dei trattamenti.

L'Azienda USL non risponde di oneri di trasporti con mezzi sanitari per pazienti dializzati che siano stati attivati da soggetti diversi dalla Centrale operativa Trasporti. Qualora la valutazione circa la necessità del trasporto con mezzo sanitario non sia giudicata definitiva, il paziente deve essere rivalutato ogni 6 mesi. La gestione amministrativa dei trasporti sanitari è organizzato attraverso la Centrale operativa Trasporti.

Nel caso in cui la persona sottoposta a trattamento dialitico debba effettuare anche altri trasporti sanitari, l'Azienda USL, in collaborazione con il centro dialisi può agevolare, quando possibile, un'organizzazione che faciliti l'accesso alle prestazioni sanitarie, programmandole preferibilmente in prossimità del trattamento dialitico. Pertanto, se il paziente in trattamento dialitico, prima o dopo il medesimo, deve essere sottoposto ad altre prestazioni, qualora sia stato accompagnato in ambulanza, o con altro mezzo attrezzato, verrà trasportato anche per la prestazione di cui trattasi con oneri a carico dell'Azienda. Tali trasporti devono, comunque, essere organizzati attraverso la Centrale Operativa Trasporti e segnalati anticipatamente dal centro dialisi che ha richiesto le prestazioni.

Nel caso in cui il soggetto, in altra occasione e per prestazioni diverse dalla dialisi, debba essere accompagnato con trasferimento assistito, in quanto non in grado di utilizzare in autonomia i mezzi di trasporto pubblico, avvalendosi anche di mezzi motorizzati, si fa riferimento alla Delibera di Giunta n.2230/2016. In ogni caso gli oneri di tali trasporti non sono in capo al SSR.

### **C. ULTERIORI MODALITA' DI TRASPORTO**

Sulla base di valutazioni di sostenibilità economica, le Aziende USL provvederanno a organizzare trasporti collettivi, attraverso la partecipazione di soggetti altri (enti locali, mondo del volontariato, altri soggetti non istituzionali, ecc). L'AUSL, pertanto, al fine di favorire gli spostamenti anche di singoli pazienti deambulanti che non sono nella possibilità di utilizzare il mezzo proprio o non hanno la disponibilità di caregivers, si impegnano a definire modalità organizzate di accompagnamento attraverso la partecipazione di soggetti altri presenti sul territorio.

I pazienti che utilizzano il servizio di accompagnamento organizzato da associazioni di volontariato che hanno il rapporto diretto con la AUSL non hanno diritto al rimborso. La gestione organizzativa fa capo alla Centrale operativa Trasporti. Per il trasporto effettuato da organizzazioni non gestite attraverso rapporti diretti con la AUSL (es. centri sociali, centri anziani...) e con remunerazione del servizio da parte del paziente, per l'utilizzo di mezzi pubblici, compreso il taxi, il rimborso è equivalente all'utilizzo del mezzo proprio.

### **D. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE**

Solo nel caso in cui le Aziende USL, per cause non imputabili al paziente, non provvedano in alcun modo ad attivarsi per garantire concretamente il trasporto dei pazienti deambulanti (casi rientranti in B o C), si impegnano al rimborso delle spese sostenute dal dializzato per raggiungere il proprio centro dialisi

### **E. RIMBORSO PER DIALISI EFFETTUATA DURANTE UN TEMPORANEO SOGGIORNO IN ITALIA E/O ALL'ESTERO**

#### **E.1 Temporaneo soggiorno al di fuori dell'Azienda USL**

La richiesta di rimborso per trattamenti dialitici effettuati presso una struttura pubblica o privata in caso di temporaneo soggiorno al di fuori della AUSL di residenza, avviene nelle medesime modalità previste al punto A. Nel caso specifico i Km rimborsabili sono quelli che intercorrono dalla località di soggiorno temporaneo al Centro Dialisi più vicino.

Alla luce di quanto sopra specificato si precisa che ad ogni cittadino in trattamento emodialitico viene assicurato dalle Aziende U.S.L. l'effettuazione del trattamento presso uno dei centri a ciò autorizzati dalle Aziende medesime. In ragione del fatto che il trattamento deve essere garantito nel tempo in modo costante e continuativo, il centro dialisi che ha effettuato la presa in carico dell'assistito garantisce il mantenimento del

posto assegnato ogni qualvolta il cittadino in cura sospenda temporaneamente il trattamento emodialitico.

## **E.2 Temporaneo soggiorno all'estero**

Relativamente al temporaneo soggiorno all'estero nel caso di fruizione delle prestazioni sanitarie, si precisa che nei Paesi dell'Unione Europea (U.E.), Spazio Economico Europeo (S.E.E.) e Svizzera e Paesi con Convenzioni Bilaterali le procedure di rimborsabilità sono riconducibili a quanto previsto dai Regolamenti UE e dagli Accordi amministrativi bilaterali vigenti.

Nel caso in cui, secondo la normativa del Paese che ha erogato la prestazione, non sia possibile, per l'Ufficio Amministrativo, ottenere la prevista tariffazione della spesa sanitaria è necessario fare riferimento alla DGR 111/2011.

Nei casi di cittadini in soggiorno temporaneo a qualsiasi titolo in Paesi al di fuori della UE o dei Paesi con i quali vigono degli Accordi Bilaterali o in crociera, si fa riferimento a quanto definito dalla DGR 111/2011.